

Novità fiscali del 9 maggio 2011

Publicato il 9 maggio 2011

avviso di accertamento verso la società di persone: è litisconsorzio necessario; ipotesi in cui i terreni edificabili sono equiparabili a quelli agricoli; modello 770 semplificato 2011 per dipendenti, autonomi e redditi diversi; committenti gestione separata: obbligo di versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali; modello 730: al via il reso derivante dalla detassazione; monitoraggio in materia di formazione professionale continua; IRDCEC: osservatorio Enti Locali - Marzo 2011; guida del Notariato sulle successioni ampiamente scaricata; rimborsi IVA con mancata garanzia: i termini di prescrizione dell'accertamento del fisco non si allungano

Novità fiscali del 9 maggio 2011

Indice:

- 1) Avviso di accertamento verso la società di persone: è litisconsorzio necessario**
- 2) Ipotesi in cui i terreni edificabili sono equiparabili a quelli agricoli**
- 3) Modello 770 semplificato 2011 per dipendenti, autonomi e redditi diversi**
- 4) Committenti Gestione separata: obbligo di versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali**
- 5) Modello 730: al via il reso derivante dalla detassazione**
- 6) Monitoraggio in materia di formazione professionale continua**
- 7) IRDCEC: Osservatorio Enti Locali - Marzo 2011**
- 8) Guida del Notariato sulle successioni ampiamente scaricata**
- 9) Rimborsi Iva con mancata garanzia: i termini di prescrizione dell'accertamento del fisco non si allungano**

1) Avviso di accertamento verso la società di persone: è litisconsorzio necessario

Si applica il litisconsorzio necessario nel giudizio promosso contro l'atto di accertamento emesso nei confronti della società di persone.

Ma per attuare una "ragionevole durata del processo e conciliare le diverse esigenze, le eccezioni di litisconsorzio vanno risolte non con la nullità degli atti e ripristino della causa in 1° grado, ma con la riunione".

Per tali motivi di ragionevole durata del processo, occorre sia il rispetto delle norme processuali sia l'osservanza dell'esigenza che impone di evitare "un inutile dispendio di energie processuali".

E pervenuta a tale conclusione la Corte di Cassazione nella sentenza n. 22122 del 9.10.2010 (commentata in Altalex.com “Quotidiano d’informazione giuridica – n. 3218 del 06.05.2011”).

L’aspetto innovativo di tale decisione è dovuto al fatto che non è stata dichiarata la nullità “degli atti processuali e contestuale rimessione della causa al giudice di 1° grado”, come successo in altri precedenti casi.

Adesso, invece, la Suprema Corte si pone in un ambito più costruttivo della vicenda.

Il litisconsorzio è disciplinato dall’art. 14 del D.Lgs. n. 546/92 secondo cui “Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi”.

Mentre nei casi di litisconsorzio facoltativo la pluralità delle parti è solo eventuale: la pronuncia può utilmente regolare i rapporti tra alcune delle parti lasciando impregiudicata la posizione delle altre.

Al contrario nei casi di litisconsorzio necessario la sentenza emessa solo verso alcuni dei soggetti coinvolti è nulla, ossia è insuscettibile di produrre effetti anche riguardo coloro nei cui confronti è stata pronunciata; infatti, tutti i soggetti coinvolti ovvero titolari della situazione inscindibile devono essere chiamati in causa successivamente.

Una particolare ipotesi “è quella che si delinea tra società di persone e soci in sede di determinazione del reddito IRES (in capo alla società) ed IRPEF (in capo ai singoli soci)”. Ciò ha portato a ritenere “che i redditi delle società di persone (che hanno optato per il regime di trasparenza) aventi nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l’oggetto principale dell’attività sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dall’effettiva percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, le dichiarazioni presentate dalle suddette società producono effetti ai fini dell’imposta locale sui redditi da esse dovuta ed ai fini

delle imposte sui redditi dovute dai soci. Pertanto, l'accertamento unitario compiuto dall'amministrazione finanziaria deve produrre effetti vincolanti anche nei confronti dei soci, diversamente sarebbe come se il legislatore avesse statuito, né più né meno, che l'accertamento dei redditi delle società di persone vada eseguito non già unitariamente nei confronti di esse, bensì direttamente ed esclusivamente nei confronti dei singoli soci.

2) Ipotesi in cui i terreni edificabili sono equiparabili a quelli agricoli

I terreni edificabili inseriti nel Piano Regolatore Generale, compresi nelle fasce di rispetto ferroviario o stradale poiché sprovvisti delle possibilità di edificare (senza possibilità di deroga), fiscalmente vanno equiparati alle aree agricole.

E' quanto ha stabilito la **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 8609 del 2011** che potrebbe suscitare particolare interesse nei confronti dei proprietari di terreni che, anche se inseriti nei piani regolatori dei Comuni di appartenenza, non sono effettivamente edificabili, giacché ricadenti nelle cd. "fasce di rispetto" (si tratta di vincoli di in edificabilità: Le fasce di rispetto sono vincoli imposti dalla legge e dagli strumenti urbanistici, per ragioni di interesse generale, in ragione della vicinanza a luoghi o opere di interesse pubblico, come nel caso di strade, autostrade, cimiteri ecc.).

Non è, dunque, possibile che un terreno adiacente ad una linea ferroviaria possa essere considerato edificabile e, quindi, tassato.

Per tale motivo la neo sentenza della Suprema Corte si contrappone a quella resa a sezioni unite (n. 25506 del 2066).

Nel caso di specie, l'esistenza di aree site in fascia di rispetto ferroviario e stradale si traduce in un divieto assoluto di edificazione, che rende le aree legalmente inedificabili ed in quanto tali vanno considerate come aree agricole.

In conclusione, secondo la citata neo sentenza della Cassazione (depositata il 15 aprile 2011), i terreni che siano inclusi nei piani regolatori, e al tempo stesso siano assoggettati al rispetto delle fasce stradali e ferroviarie, ai fini fiscali sono equiparati a quelli agricoli.

3) Modello 770 semplificato 2011 per dipendenti, autonomi e redditi diversi

Il Modello 770/2011 semplificato, la cui trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 1° agosto 2011 (il 31 luglio è festivo), deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2010 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2010 per il periodo d'imposta precedente.

Il modello di dichiarazione 770/2011 semplificato contiene prospetti riguardanti:

- Le comunicazioni dei dati delle certificazioni di lavoro dipendente ed assimilati, contenenti i dati fiscali, contributivi ed assicurativi relativi ai redditi di lavoro dipendente e di quelli ad esso

assimilati, e sono suddivise in:

Parte A - Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme; **Parte B** - Dati fiscali; **Parte C** - Dati previdenziali, assistenziali ed assicurativi; **Parte D** - Dati relativi all'assistenza fiscale prestata nel 2010, per il periodo d'imposta 2009;

- le comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, contengono i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo nonché alle provvigioni derivanti da rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio, di procacciamento di affari, provvigioni derivanti

da vendita a domicilio, e i dati inerenti alcuni redditi diversi.

Frontespizio

In tre distinte sezioni sono indicati i dati del dichiarante, a seconda che si tratti di soggetto individuale o societario.

- Nella prima facciata, l'informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

- nella seconda facciata, i riquadri: tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto;

- nella terza facciata, i riquadri: dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità.

Comunicazione redditi di lavoro dipendente e assimilati

I dati da indicare nelle schede di comunicazione del modello 770 sono quelli già certificati con il Modello Cud 2011, con l'aggiunta di alcune informazioni necessarie all'Agenzia delle Entrate per la

verifica della corretta operatività del sostituto d'imposta o per la liquidazione dell'imposta definitivamente dovuta dal soggetto sostituito.

4) Committenti Gestione separata: obbligo di versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali

E' reato non versare le ritenute dei propri collaboratori. Rientra, quindi, nel penale il committente inadempiente.

L'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata configura ipotesi di reato. Nei confronti dei committenti inadempienti, pertanto, è prevista l'attivazione di un procedimento che comporta l'obbligo della contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione, con intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine di tre mesi, decorso il quale resta l'obbligo di denuncia di reato all'Autorità Giudiziaria, anche nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato oltre tali termini.

(Inps, nota del 06 maggio 2011)

5) Modello 730: al via il reso derivante dalla detassazione

Al via, nel modello 730, la restituzione di quanto spettante in virtù della detassazione, per gli anni

2008 e 2009, per gli importi corrisposti a titolo di compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario, laddove gli stessi (nella maggior parte dei casi) siano stati assoggettati alla tassazione ordinaria in luogo dell'imposta sostitutiva del 10%.

Lo ha ricordato la **Fondazione studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro**, nella **nota** pubblicata sul relativo sito il **06 maggio 2011**.

Tale nota rammenta: per rientrare nei parametri previsti dalla normativa, che per l'anno 2008 il rimborso può essere richiesto solo se il reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno 2007 non è superiore a 30.000 euro e che per l'anno 2009 il rimborso può essere richiesto solo se il reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno 2008 non è superiore a 35.000 euro, considerando anche le somme che sono state assoggettate ad imposta sostitutiva.

Ai fini del calcolo del rimborso, i contribuenti dovranno esibire il modello Cud 2011, attestante le somme erogate negli anni 2008 e/o 2009 a titolo di incremento della produttività (punti 97 e/o 99 compilati e relativa annotazione), oltre al Cud e la dichiarazione reddituale (sia essa mod. 730 ovvero Unico) riferita agli anni nei quale sono stati erogati i compensi.

Solo così chi presta assistenza fiscale potrà procedere al calcolo del rimborso spettante, derivante dalla differenza di imposta trattenuta nei modi ordinari e quella prevista all'aliquota fissa del 10%.

Ovviamente, il rimborso non potrà essere richiesto con il modello 730 qualora sia stato già richiesto mediante istanza di rimborso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate (art. 38 del D.P.R. n. 602/1973) oppure sia stata presentata una dichiarazione integrativa per gli anni 2008 e/o 2009 per far valere la tassazione più favorevole, assoggettando ad imposta sostitutiva i compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario.

Soggetti che possono presentare il 730

La Fondazione studi conclude ricordando chi può presentare il modello 730: Sicuramente i pensionati o lavoratori dipendenti ma anche, tanto per citarne alcuni, le persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità), i sacerdoti della Chiesa cattolica, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno (sempre che il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2011) e i lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2011 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio. Per gli altri, e comunque per chiunque abbia redditi diversi derivanti da attività di impresa, e/o lavoro autonomo con Partita Iva, permane l'obbligo di presentazione del Modello Unico.

6) Monitoraggio in materia di formazione professionale continua

In materia di formazione professionale continua, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con la **nota informativa n. 37 del 06 maggio 2011, ha inviato, ai vari Presidenti degli Ordini professionali, un questionario, da compilare solo in formato elettronico, avente finalità esclusivamente conoscitiva e che servirà per consentire di acquisire informazioni per il miglioramento della gestione della formazione professionale continua.**

Tale questionario dovrà poi pervenire al citato Consiglio Nazionale entro il prossimo 06 maggio.

7) IRDCEC: Osservatorio Enti Locali - Marzo 2011

E' stato pubblicato il 06 maggio 2011 sul sito dell'istituto di ricerca del Consiglio Nazionale dei Commercialisti l'osservatorio Enti locali con il seguente sommario:

Legislazione

Il ruolo dell'ente locale nell'attività di accertamento tributario e contributivo (a pag. 3).

Le modalità di partecipazione all'attività di accertamento e di contrasto all'evasione (a pag. 3).

La partecipazione all'attività di Accertamento (art. 18) (a pag. 3).

L'aggiornamento dei dati catastali (art. 19) (a pag. 5).

Giurisprudenza

Limiti alla ricapitalizzazione delle società partecipate dell'ente locale (a pag. 7).

Considerazioni in fatto (a pag. 7).

Considerazioni in diritto (a pag. 7).

Tale osservatorio è quindi disponibile al seguente indirizzo:

<http://www.irdcec.it/node/488>

8) Guida del Notariato sulle successioni ampiamente scaricata

Dal sito web www.notariato.it scaricate in poco più di 24 ore quasi 6.500 Guide “Successioni tutelate”

In poco più di 24 ore dalla conferenza stampa per la presentazione della settima Guida per il cittadino “Successioni tutelate. Le regole per un sicuro trasferimento dei beni”, realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato insieme a 12 Associazioni dei Consumatori, una **nota del 06 maggio 2011** del **Consiglio Nazionale del Notariato** ha segnalato che dal sito web pubblico del Notariato sono state scaricate circa 6.500 copie della guida e quasi 2.300 copie del comunicato stampa.

Il nuovo vademecum spiega il complesso tema delle successioni ed aiuta il cittadino a disporre consapevolmente del proprio patrimonio secondo le regole previste dalla legge.

9) Rimborsi Iva con mancata garanzia: i termini di prescrizione dell'accertamento del fisco non si allungano

La mancata presentazione della garanzia, prevista in tema di rimborsi Iva dall'art. 38-bis del Dpr 633/1972, non comporta la sospensione dei termini di decadenza dell'accertamento, come, invece, espressamente previsto dall'art. 57 del medesimo D.p.r. nel caso di mancata trasmissione dei documenti richiesti nella fase istruttoria.

Si tratta di uno dei chiarimenti forniti **dall'Agenzia delle Entrate** con la **circolare n. 17/E del 6 maggio 2011**.

L'atto di garanzia, pur rappresentando un documento da acquisire durante l'iter di esecuzione del rimborso, non è richiesto al contribuente ai fini del controllo della regolarità formale dell'istanza presentata, ma è propedeutico alla sola fase di liquidazione del rimborso.

Inoltre, nell'ipotesi di mancata prestazione della garanzia, il contribuente ha la possibilità di rettificare la richiesta di rimborso del credito eccedente – che, dal 1° febbraio 2011, è possibile effettuare esclusivamente in sede di presentazione della dichiarazione, compilando l'apposito quadro VR – presentando una dichiarazione integrativa, al fine di indicare il medesimo credito (o parte di esso) come eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione (variazione del quadro VX).

Omessa prestazione delle garanzie nel caso di rimborso richiesto con procedura semplificata

Infine, l'Agenzia precisa che a differenza della procedura ordinaria, nel caso di rimborso richiesto con procedura semplificata, l'art. 20, comma 4, del D.M. n. 567/1993, prevede espressamente che, qualora non venga prestata la garanzia entro 40 giorni dalla richiesta, la stessa non ha corso.

Anche in tal caso, la citata neo ircolare concede al contribuente la facoltà di rettificare la richiesta di rimborso del credito presentando una dichiarazione integrativa.

Vincenzo D'Andò

